



Roma, 29 novembre 2011

Circolare n° 93

A tutte le Società affiliate
Agli Organi Territoriali


e, per conoscenza
al Consiglio Federale

LORO SEDI

Oggetto: Provvedimenti Statali interessanti l'organizzazione sportiva.

In allegato si trasmette quanto ricevuto dal Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000354/11

Roma, 22 novembre 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012).*
- B) *Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".*
- C) *Decreto del Ministero dell'Interno 28 luglio 2011 recante "Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante <<Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi>>.*
- D) *Decreto del Ministero della Salute 26 luglio 2011 recante "Revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.*
- E) *Società commerciali. Obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata (PEC) entro il 29 novembre 2011. Art. 16, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

A) Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012).

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 14 novembre 2011, la legge indicata all'oggetto, che contiene alcune disposizioni di diretto interesse per il settore sportivo.

In particolare, l'art. 33 della presente legge statuisce che la dotazione del fondo di cui all'art. 7 – quinquies, comma 1, del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla presente legge. **Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio – economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E', altresì, rifinanziata in 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

L'articolo 16 della legge in oggetto stabilisce disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

Ciò premesso, il suddetto articolo 16 dispone quanto segue:

<<1. l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, è sostituito dal seguente: art. 33 – eccedenze di personale e mobilità collettiva.

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito

della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Da ultimo, si segnala l'importanza dell'articolo 6 della presente legge il quale, al comma 6, statuisce che, relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

B) Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216, del 16 settembre 2011, è stata pubblicata la legge in oggetto, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 138/2011, della quale si fornisce una sintetica informativa. Vale preliminarmente osservare che, mentre le disposizioni recate dal d.l. n. 138/2011 sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, le modificazioni riportate con la citata legge di conversione n. 148/2011 sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta e, quindi, il 17 settembre 2011.

Il provvedimento consta di 28 articoli, ripartiti nei seguenti quattro titoli:

- Titolo I – Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria (articoli 01, 1, 1-bis, 1-ter e 2);
- Titolo II – Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo (articoli 3, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 7-bis);
- Titolo III – Misure a sostegno dell’occupazione (articoli 8, 9, 10, 11 e 12);
- Titolo IV – Riduzione dei costi degli apparati istituzionali (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis e 20).

Le misure adottate – volte principalmente ad anticipare al 2013 il pareggio di bilancio mediante il ricorso a maggiori entrate e a tagli di spese – hanno rilievo generale ed interessano, quindi, la totalità dei settori operativi.

Con specifico riferimento alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel provvedimento in rassegna, rilevanza particolare per il settore dello sport assume la norma del comma 6 dell’art. 1, la quale, apportando modifiche all’art. 40, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, anticipa i tagli ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C- bis al detto decreto, del 5% e del 20% rispettivamente a decorrere dall’anno 2012 e 2013.

Incide direttamente anche sul settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche per le numerose e rilevanti forme di agevolazioni fiscali vigenti in loro favore.

Occorre considerare, peraltro, che la disposizione potrebbe non trovare applicazione, qualora, entro il 30 settembre 2012, vengano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa sociale ovvero si proceda ad una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa.

Tra le altre disposizioni di carattere fiscale di rilevanza generale, la cui entrata in vigore è stabilita con decorrenze differenziate, si segnalano quelle appresso indicate:

- Addizionale regionale IRPEF (art. 1, comma 10): a decorrere dall'anno 2012, le Regioni potranno rimodulare l'aliquota dell'addizionale IRPEF fino ad un tetto massimo dell'1,4% per gli anni 2012 e 2013, del 2% per l'anno 2014 e del 3% per l'anno 2015.
- Addizionale comunale IRPEF (art. 1, comma 11): anticipata al 2012 la possibilità per i Comuni di applicare l'addizionale con l'aliquota massima, che potrà, pertanto, attestarsi fino allo 0,4% per il 2012 e fino allo 0,8% per le annualità 2013, 2014 e 2015. I Comuni potranno stabilire anche aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito fissati per le aliquote IRPEF.
- Imposta provinciale di trascrizione (art. 1, comma 12): con effetto dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge n. 148/2011, la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per gli atti di acquisto di veicoli nuovi e usati soggetti ad IVA è determinata non più in misura fissa, bensì proporzionalmente alla potenza fiscale del veicolo, come stabilito per gli atti non soggetti ad IVA.
- Tagli agli stipendi e contributo di perequazione (art. 2, comma 1): viene ribadita l'applicabilità dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, concernente il taglio del 5% degli stipendi pubblici d'importo eccedente i 90.000 euro annui, elevato al 10% per gli importi superiori a 150.000 euro e dell'art. 18, comma 22-bis del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che ha introdotto il contributo di perequazione del 5% per i trattamenti pensionistici d'importo superiore a 90.000 euro annui e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro, nei termini previsti dalle norme anzidette, rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
- Contributo di solidarietà (art. 2, comma 2): a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, le persone fisiche sono tenute a corrispondere un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente 300.000 euro; contributo deducibile dal reddito complessivo. Ai fini del superamento del detto limite di 300.000 euro concorrono anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, al lordo delle riduzioni ivi previste ed i trattamenti pensionistici di cui all'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di effettuazione del prelievo. Con decreto del Presidente della Repubblica è dato di disporre la proroga del contributo di solidarietà anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
- Aliquota ordinaria IVA al 21% (art. 2, commi da 2-bis a 2-quater): a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, l'aliquota ordinaria IVA è passata dal 20 al 21%.

Dalla medesima data, i commercianti al minuto e attività assimilate (somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, ecc.), che riportano nel registro dei corrispettivi gli importi, distinti per aliquota, comprensivi dell'IVA, devono determinare il tributo (cosiddetto scorporo) esclusivamente con il metodo matematico, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, come sostituito dal comma 2-bis in rassegna. L'aumento dell'aliquota al 21% non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nel quinto comma dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 633, relativamente ai quali il giorno precedente il 17 settembre sia già stata emessa e registrata la fattura, anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

- Utilizzo del contante (art. 2, commi 4 e 4-bis): a decorrere dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 138/2011, le limitazioni all'uso del contante e degli altri titoli al portatore (assegni bancari e postali, assegni circolari, libretti bancari e postali) sono adeguate all'importo di 2.500 euro. Non sono, tuttavia, applicabili sanzioni per le violazioni commesse tra il 13 agosto ed il 31 agosto 2011. I libretti di deposito bancari e postali al portatore con importi superiori devono essere estinti o ricondotti al limite di legge entro il 30 settembre 2011.
- Condoni e sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 2, commi 5-bis e 5-ter): entro il 16 ottobre 2011, cioè entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, dovrà essere effettuata una ricognizione dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e sanatorie di cui alla predetta legge n. 289/2002. Entro i successivi trenta giorni si procederà poi al recupero coattivo delle somme dovute, maggiorate di interessi. In caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2011, sulle somme in discorso verrà applicata una sanzione del 50% ed il debitore sarà altresì sottoposto a controllo per tutti i periodi d'imposta successivi a quelli oggetto di condono.
Infine, nei confronti dei contribuenti che hanno aderito ai ripetuti condoni sono prorogati di un anno i termini per l'accertamento IVA pendenti al 31 dicembre 2011.
- Rendite finanziarie (art. 2, commi da 6 a 12): dal 1° gennaio 2012 l'aliquota base delle ritenute e imposte sostitutive dei redditi di natura finanziaria viene unificata al 20%. Resta la tassazione agevolata del 12,50% sui titoli dello Stato italiano ed equiparati (buoni postali fruttiferi, obbligazioni di amministrazione statali e di enti territoriali, ecc.) e sui titoli di Stato esteri white list, nonché l'applicabilità di altre aliquote ridotte speciali in relazione a specifiche fattispecie.
- Studi di settore (art. 2, comma 35): mediante l'aggiunta apportata all'ultimo periodo del comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/1998, si dispone che la copertura da ulteriori accertamenti analitici induttivi si consegue soltanto se il

contribuente risulta congruo “alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo d’imposta precedente”.

- Cooperative (art. 2, commi da 36-bis a 36-quater): dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, la base imponibile IRES per le cooperative viene aumentata, portando la quota di utili soggetti a tassazione dal 30 al 40% per le cooperative a mutualità prevalente e dal 55 al 65% per le cooperative di consumo.
- Società di comodo (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies): a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, le società e gli enti considerati non operativi ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, e successive modificazioni, scontano l’IRES con l’aliquota maggiorata di 10,5 punti percentuali e, quindi, con l’aliquota del 38%. La maggiorazione d’aliquota opera anche per il calcolo degli acconti dell’anno di competenza. Pur non ricorrendo i presupposti di cui al predetto art. 30 della legge n. 724/1994, le società e gli enti indicati nel medesimo articolo che presentano dichiarazioni con perdite fiscali per tre anni d’imposta sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta.
- Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies): con l’inserimento della lettera h-ter nell’art. 67, comma 1, del TUIR vengono considerati redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; differenza che viene in tal modo tassabile in capo al beneficiario utilizzatore. Nell’ipotesi considerata viene, peraltro, meno, per l’impresa, la possibilità di portare in deduzione i costi relativi ai beni stessi. E’ inoltre fatto obbligo all’impresa concedente, ovvero al socio o familiare dell’imprenditore, pena l’applicabilità di una sanzione amministrativa, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento secondo le modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della ripetuta legge di conversione n. 148/2011.

C) Decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2011 recante “Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante <<Organizzazione e servizio degli “Steward” negli impianti sportivi>>.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 197 del 25 agosto 2011, il decreto indicato all'oggetto con il quale vengono definiti i nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli "Steward" nonché apportate ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante <<Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi>>".

Tale decreto stabilisce, in primo luogo, che l'attestazione rilasciata ai soggetti che hanno superato con esito positivo i relativi cicli formativi (di cui all'art. 3, comma 5, decreto 8 agosto 2007) è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato B del decreto 8 agosto 2007.

Inoltre, tra le attività cui sono deputati gli Steward, il presente decreto prevede anche - attraverso la determinazione di un nuovo punto - il 5-bis - nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto 8 agosto 2007 - tra le cosiddette attività di "prefiltraggio" l'obbligo di segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-octies del decreto - legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Con riferimento alle cosiddette attività di "filtraggio", poi, il presente decreto inserisce - attraverso la determinazione di un nuovo punto - il punto 1-bis - nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, lett. c), del decreto 8 agosto 2007 - l'obbligo in capo agli Steward di segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-octies del decreto - legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Inoltre, con le condizioni e le modalità di cui si dirà successivamente, agli Steward possono essere affidati i seguenti, ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:

- a) controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
- b) attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere

condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-bis possono essere affidati agli Steward nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

I servizi di cui al comma 2-bis (*vale a dire i servizi ausiliari dell'attività di polizia*) possono essere svolti dagli Steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

Da ultimo, il presente decreto dispone che, per la stagione calcistica 2011 – 2012, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli Steward che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle società sportive d'intesa con la questura, con le modalità ed i tempi definiti dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

D) Decreto del Ministero della Salute 26 luglio 2011 recante "Revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 2011 il decreto di cui all'oggetto.

E) Società commerciali. Obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata (PEC) entro il 29 novembre 2011. Art. 16, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione in oggetto, in vigore dal 29 novembre 2008, stabilisce, come noto, che, entro tre anni dall'anzidetta data, tutte le imprese già costituite in forma societaria alla data medesima devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Dal 29 novembre c.a., pertanto, tutte le società iscritte nel Registro delle imprese devono essere dotate di posta elettronica certificata.

Occorre osservare che il menzionato obbligo sussiste anche per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – costituite sotto forma di società di capitali – di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002, avuto riguardo che tali enti sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2200, 2330 e 2523 c.c. Anche le società sportive cooperative devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Circ. Min.Sviluppo Economico n. 3645/L).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

